



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 163
Data di registrazione 02/11/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI PER L'ACCESSO IN SICUREZZA ALLE SEDI COMUNALI - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (C.D. GREEN PASS) NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI.

SINDACO

RICHIAMATO il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 recante: *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID - 19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

PRESO ATTO che a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, è fatto obbligo a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, compresi i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività, anche con contratti esterni presso le predette amministrazioni, di possedere ed esibire su eventuale richiesta, la certificazione verde COVID-19;

CONSIDERATO che lo stesso obbligo grava sui soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, nonché sui soggetti ad essi assimilabili;

PRESA VISIONE della determinazione dirigenziale n. 537 del 7 ottobre 2021 con la quale sono state approvate le modalità operative per la verifica del possesso e della validità della certificazione verde Covid-19 per l'accesso nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del citato D.L. n. 127/2021;

RILEVATO che le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale emanate dall'ANCI attestano che l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare;

ATTESO che dalle medesime linee guida risulta che i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio, per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta;

EVIDENZIATO che anche nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica viene affermato che non esiste l'obbligo di possedere e di esibire il green pass per l'accesso agli uffici pubblici in capo all'utenza;

CONSIDERATO che la mancanza di un simile obbligo da parte degli utenti non consente di assicurare le necessarie e migliori condizioni di sicurezza nello svolgimento in presenza dell'attività lavorativa ed istituzionale;

RAVVISATA la necessità e urgenza di rafforzare il sistema di tutele per coloro che operano in presenza all'interno delle sedi del Comune di Salò per l'espletamento delle citate attività, prevedendo ulteriori prescrizioni per l'accesso a tali sedi;

RITENUTO di estendere, a tal fine, l'ambito applicativo dell'obbligo del possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 anche all'utenza che intende accedere alle sedi suddette;

EVIDENZIATO che, con la creazione di più intense ed efficaci condizioni di sicurezza, è possibile ampliare l'apertura al pubblico delle sedi comunali favorendo la stessa utenza;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avuto particolare riguardo agli artt. 3 e 4;

VISTO il Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA

quanto segue:

1) - l'accesso da parte degli utenti alle sedi del Comune di Salò in cui vengono svolte in presenza attività lavorative ed istituzionali è consentito solo a coloro che sono in possesso della certificazione verde COVID-19 o che sono muniti della certificazione di esenzione;

2) - gli utenti sono tenuti ad esibire, a richiesta, dette certificazioni prima di accedere alle sedi del Comune di Salò;

3) - le verifiche, anche a campione, saranno effettuate dai soggetti a ciò incaricati;

4) - i servizi a favore di coloro che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 o che non sono muniti della certificazione di esenzione saranno erogati secondo modalità on-line;

5) - qualora l'erogazione dei servizi secondo la menzionata modalità non risulti possibile, essendo necessaria l'interlocazione diretta ed in presenza con l'utente che non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 o che non sia munito della certificazione di esenzione, la stessa verrà assicurata solo previo appuntamento ed in locali dotati degli occorrenti dispositivi di protezione;

6) - le misure disposte con la presente ordinanza saranno efficaci con decorrenza dall'8 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

7) - salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del Codice Penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020;

8) - le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 2020 ed all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 33 del 2020;

DISPONE, altresì,

- che gli uffici comunali adottino le più opportune iniziative per informare adeguatamente l'utenza in ordine alle misure recate dalla presente ordinanza, curando, in particolare, l'affissione di avvisi esplicativi della stessa presso le sedi comunali;

- che venga data adeguata diffusione alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nelle forme e nei termini di legge, e mediante apposita informativa da inserire nel sito istituzionale;

- che la presente ordinanza venga inviata tramite PEC al Comando Intercomunale della Polizia Locale "Città di Benaco" per vigilare, per quanto di competenza, sull'esatta osservanza della stessa;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
- Sezione di Brescia - o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA